SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985» **(685)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ... *Pag.* 2
FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ... 2

«Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» **(716)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ... *Pag.* 3, 4
ANDERLINI *(Sin. Ind.)* ... 4
FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ... 4
ORLANDO *(DC), relatore alla Commissione* 3

Disegni di legge in sede redigente

«Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» **(555)**

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE ... *Pag.* 5, 6
FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ... 5, 6
MILANI Armelino *(PCI)* ... 6
ORLANDO *(DC), relatore alla Commissione* 6

I lavori hanno inizio alle ore 12,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985» (685), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Mi pare che basti una minima conoscenza della geografia per rendersi conto della situazione veramente unica del Mediterraneo rispetto agli altri mari del mondo quanto a pericolo di inquinamento. Credo che il Mediterraneo sia l'unico mare ad avere un accesso tanto piccolo quale è lo Stretto di Gibilterra; infatti, non si può di certo definire un accesso al mare il Canale di Suez. Si potrà dire che la situazione è simile a quella del Mar Nero che però, a sua volta, non è che una parte del Mediterraneo.

La questione dell'inquinamento del Mediterraneo, quindi, è gravissima. La partecipazione dell'Italia al Piano d'azione per il Mediterraneo tra l'altro è contenuta in cifre modeste rispetto a quelle di altri paesi; basti pensare alla Francia che contribuisce per il 46 per cento ed alla Spagna che contribuisce per il 14 per cento, e se teniamo conto che l'Italia dispone di 7000-7500 chilometri di costa, a seconda che si contino le isole, si vede che la percentuale assegnata all'Italia è modesta.

Va dato atto a chi ha condotto la trattativa di aver ridotto questa cifra che non è proporzionale al numero di chilometri delle nostre coste. Detto ciò, chiedo alla Commissione di dare un voto favorevole al disegno di legge al nostro esame come già aveva fatto nella precedente legislatura.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione del Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.367.000 a titolo contributo italiano per il biennio 1984-85 al finanziamento del «Piano d'azione per il Mediterraneo» in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» (716), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in oggetto arriva con molto ritardo al nostro esame quando già la Conferenza di Stoccolma è in pieno svolgimento. Non occorre spendere su di essa molte parole perchè si tratta di un adempimento previsto dall'atto finale della Conferenza di Helsinki ma programmato nella risoluzione finale della Conferenza di Madrid del 1983.

Si è già iniziata la Conferenza di Stoccolma sul disarmo, apertasi nel gennaio 1984, il cui tema è quello delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza. Dalle notizie che abbiamo si tratta dell'unico foro aperto nell'ambito del dibattito Est-Ovest che è contrassegnato

purtroppo da una situazione di grave difficoltà. Si tratta, quindi, dell'unico legame che consente di mantenere un collegamento fra i quindici paesi che fanno parte della Conferenza.

È inutile entrare nel merito delle questioni, bisogna soltanto rilevare che questo disegno di legge autorizza la spesa derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza stessa, spesa che è stata stabilita in misura dell'8,80 per cento dell'ammontare complessivo secondo un calcolo compiuto dal Governo svedese.

Non mi resta quindi che invitare la Commissione ad esprimere un voto favorevole essendo stata la quota a nostro carico calcolata in 3 miliardi e 240 milioni di lire per il periodo tra il 1984 e il 1986, di cui 1 miliardo e 300 milioni per il 1984 e 970 milioni per ciascuno degli anni successivi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ANDERLINI. Vorrei esprimere il mio auspicio affinchè i lavori della Conferenza abbiano buon esito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Mi rimetto a quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza sul disarmo in Europa (CDE) di Stoccolma.

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte sugli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1 miliardo e 300 milioni per l'anno 1984 ed in lire 970 milioni annui per gli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» (555)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana».

Riprendiamo l'esame degli articoli sospeso il 27 giugno scorso, con l'accantonamento degli articoli 6 e 7.

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, nel presupposto che i Comitati dell'emigrazione italiana sono chiamati ad operare nell'ambito delle circoscrizioni consolari ed in favore delle collettività italiane *in loco* e quindi non coinvolgono problemi di politica generale, il Governo avrebbe preferito che fosse stato mantenuto il testo nella stessa formulazione che il Senato della Repubblica ha approvato nella seduta del 23 luglio 1982 e che è stata riproposta nel disegno di legge numero 555.

Tale formulazione, che prevede in forma alternativa la chiamata per elezione diretta o per cooptazione, assume il significato di un riconoscimento del positivo apporto che alla soluzione dei problemi degli emigrati può dare il concorso di idee e di attività dei concittadini e dei discendenti di cittadini italiani che, proprio perchè inseriti a livello più elevato nella società di accoglimento, costituiscono un non trascurabile punto di riferimento ed un sicuro appoggio nei momenti difficili.

Tuttavia, preso atto delle obiezioni che sono state avanzate e spinto dal desiderio che questa legge tanto attesa dai nostri emigrati possa trovare un ampio consenso delle forze politiche, il Governo si rifà ad un parere espresso dalla Commissione affari costituzionali in cui si chiede espressamente che si tenga conto del ruolo delle associazioni storiche degli emigrati italiani all'estero. In tale spirito e rifacendosi a questo invito della Commissione affari costituzionali, il Governo propone un emendamento che tiene conto delle esigenze e delle obiezioni manifestate e nello stesso tempo delle indicazioni della Commissione affari costituzionali.

Secondo tale emendamento, il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 vengono così sostituiti: «A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, designano, nell'osservanza dei

rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato».

MILANI Armelino. Sostanzialmente, sarei d'accordo con la proposta di modifica del Governo; ma come si fa ad appurare che le associazioni di emigrati italiani operano da almeno cinque anni?

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Potrebbero essere i consoli ad operare tale verifica.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Dovrebbero essere i comitati eletti, Occorrerebbe inserire un inciso in tal senso in modo da permettere di avere, dalle organizzazioni che hanno queste caratteristiche, designazioni in numero maggiore.

MILANI Armelino. Si potrebbe modificare l'emendamento del Governo all'articolo 7 nel senso di inserire, dopo le parole: «...da almeno cinque anni», le altre: «previa verifica del comitato».

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non vorrei che si verificasse l'insorgenza di dispute tra gli eletti; comunque, non sono contrario a tale modifica.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Credo che le dispute non abbiano ragione di essere, dato che si propone che il comitato proceda ad una verifica preliminare.

Sono pertanto anche io favorevole alla proposta del senatore Milani Armelino.

MILANI Armelino. Nell'emendamento presentato dal Governo si prevede la designazione di un numero di emigrati di origine italiana pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Ritengo che, in tal caso, ci si troverebbe di fronte ad una miriade di associazioni che designerebbe una miriade di persone. Sarebbe, pertanto, opportuno, a mio avviso, inserire dopo le parole: «...di origine italiana» l'altra: «complessivamente».

FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo con la sua proposta di modifica, senatore Milani.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Mi associo anche io.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Metto ai voti il primo degli emendamenti presentati dal Governo, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «per elezione diretta o».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà dei voti del comitato.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 7 che, con le modifiche testè accolte, risulta così formulato:

Art. 7.

(*Membri stranieri di origine italiana*)

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'ossevanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà dei voti del comitato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, che, come si ricorderà, era stato modificato ed accantonato nella seduta del 27 giugno scorso.

Metto ai voti l'articolo 6 che, con le modifiche accolte nella seduta del 27 giugno scorso, risulta così formulato:

Art. 6.

(*Composizione del comitato*)

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è

quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, non facendosi ossevazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Orlando.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO